

Versione aggiornata al 25 settembre 2007

# Le regole

**GUIDA SINTETICA ALL'ELEZIONE  
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  
(RSU)  
19-22 novembre 2007**

## **AVVISO AI LAVORATORI**

Il 3 ottobre 2007 si annunciano le elezioni Rsu e contestualmente si dà avvio alle procedure elettorali.

Le strutture territoriali Fp attraverso le proprie articolazioni aziendali, dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione nell'apposito albo dell'amministrazione. Anche se non espressamente previsto, è utile inviare una comunicazione scritta contenente l'avvio delle procedure elettorali, invitandole ad affiggere la stessa negli albi aziendali.

Il protocollo contenente l'annuncio delle elezioni e le relative procedure elettorali è stato siglato presso l'Aran il 28 giugno 2007.

## Indice

Dove vengono elette le RSU	pag. 4
La composizione delle RSU	pag. 4
Organizzazioni Sindacali ammesse alle elezioni	pag. 5
Decadenza RSU attualmente in carica	pag. 7
Mappatura	pag. 7
Accordi di Comparto	pag. 8
Il Ruolo delle Amministrazioni	pag. 17
Raccolta delle firme	pag. 18
Presentazione delle liste (sigla e simbolo ufficiale della Funzione Pubblica CGIL)	pag. 22
La Commissione elettorale	pag. 24
Adempimenti della Commissione prima delle votazioni	pag. 26
Nomina degli scrutatori	pag. 29
Operazioni preliminari al voto nei seggi	pag. 29
Le operazioni di voto	pag. 30
Le operazioni di scrutinio	pag. 32
Quando sono valide le elezioni	pag. 33
Determinazione del Quorum	pag. 34
Assegnazione dei seggi	pag. 37
Ricorsi alle Commissioni elettorali	pag. 42
Ricorso al Comitato dei Garanti	pag. 42

## **DOVE VENGONO ELETTE LE RSU**

Comparti:

- Agenzie Fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Regioni ed Autonomi locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università

## **LA COMPOSIZIONE DELLE RSU**

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto al voto.

Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla commissione elettorale, appena insediata (termine per l'insediamento 15 ottobre - 18 ottobre, termine per la costituzione formale), gli elenchi generali, in ordine alfabetico e distinti per sesso, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che ha part-time) e a tempo determinato, i dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio è, pertanto, quella del 3 ottobre 2007.

Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Inoltre, dovranno fornire sottoelenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).

Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, R.S.A., ecc.

Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.

Si ritiene opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano fin da ora gli elenchi.

## **ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE ELEZIONI**

### **Possono presentare le liste elettorali:**

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i.:

- a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate all'ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);
- b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
- c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo di cui al punto A), tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato

rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati (sezione "Relazioni sindacali" alla voce "Attestati Aran"). Tale elenco non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo attraverso l'attestato Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.

### **Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali**

Non sono abilitati a presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle;
- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps" );
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non hanno finalità sindacali.

E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

## **DECADENZA RSU ATTUALMENTE IN CARICA**

Restano in carica, indipendentemente dalla data di costituzione delle stesse, e sono ricondotte alla scadenza generale del novembre 2007, anche nel caso che la RSU sia stata costituita per la prima volta, successivamente al novembre 2004.

## **MAPPATURA**

### **Ministeri, Aziende, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Enti Pubblici non economici**

Entro il 1 ottobre 2007, si procederà alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali, sulla base di quanto stabilito dall'accordo integrativo di comparto del 1998 (punto 5 lettera B).

Ciò significa che potranno essere confermate le precedenti sedi RSU ovvero apportati gli opportuni cambiamenti in considerazione delle modifiche di carattere istituzionale.

DI TALI MODIFICHE SARA' DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE.

## ACCORDO QUADRO

### IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:

- a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti.
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero. Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Il numero dei componenti delle RSU non può essere rideterminato in sede locale.

Nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri.

## **COMPARTO SANITA'**

L'accordo integrativo stipulato il 16 ottobre 1998 ed ancora in vigore, ha previsto che fosse eletta un'unica RSU per ogni azienda ed ente del Comparto, ciò significa che ad ogni sede di RSU corrisponde un unico collegio e, conseguentemente, un'unica lista per ogni sigla sindacale.

L'accordo, inoltre, ha modificato l'art. 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro prevedendo:

- nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

## COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

Così come per il comparto Sanità, l'accordo integrativo del comparto Regioni ed Autonomie locali, siglato il 22 ottobre 1998, ed ancora in vigore, prevede una modifica all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro:

- negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità che hanno funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

## ESEMPIO

Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 3189 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato:

- da 0 a 200            9
- da 201 a 500        3
- da 501 a 800        3
- da 801 a 1100       3
- da 1101 a 1400     3
- da 1401 a 1700     3
- da 1700 a 2000     3
- da 2001 a 2300     3
- da 2301 a 2600     3
- da 2601 a 2900     3
- da 2901 a 3189     3
- TOTALE seggi da assegnare 42

N. Dipendenti	Accordo quadro	Sanità e Autonomie locali
Fino a 15	0	1
da 16 a 60	3	4
da 61 a 100	3	5
da 101 a 150	3	7
da 151 a 200	3	9
da 201 a 500	6	12
da 501 a 800	9	15
da 801 a 1100	12	18
da 1101 a 1400	15	21
da 1401 a 1700	18	24
da 1701 a 2000	21	27
da 2001 a 2300	24	30
da 2301 a 2600	27	33
da 2601 a 2900	30	36
da 2901 a 3000	33	39
da 3001 a 3500	36	42
da 3501 a 4000	39	45
da 4001 a 4500	42	48
da 4501 a 5000	45	51
da 5001 a 5500	48	54
da 5501 a 6000	51	57
da 6001 a 6500	54	60
da 6501 a 7000	57	63

da 7001 a 7500	60	66
da 7501 a 8000	63	69
da 8001 a 8500	66	72
da 8501 a 9000	69	75
da 9001 a 9500	72	78
da 9501 a 10000	75	81
da 10001 a 10500	78	84
da 10501 a 11000	81	87
da 11001 a 11500	84	90
da 11501 a 12000	87	93
da 12001 a 12500	90	96
da 12501 a 13000	93	99
da 13001 a 13500	96	102
da 13501 a 14000	99	105
da 14001 a 14500	102	108
da 14501 a 15000	105	111
da 15001 a 15500	108	114
da 15501 a 16000	111	117
da 16001 a 16500	113	120
da 16501 a 17000	115	123
da 17001 a 17500	118	126
da 17501 a 18000	121	129
da 18001 a 18500	124	132
da 18501 a 19000	127	135
da 19001 a 19500	130	138

da 19501 a 20000	133	141
da 20001 a 20500	136	144
da 20501 a 21000	139	147
da 21001 a 21500	142	150
da 21501 a 22000	145	153
da 22001 a 22500	148	156
da 22501 a 23000	151	159
da 23001 a 23500	153	162
da 23501 a 24000	156	165
da 24001 a 24500	159	168
da 24501 a 25000	162	171

## COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;
- tre componenti nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 200.

L'accordo integrativo stipulato il 3 novembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto la seguente composizione delle RSU, per le amministrazioni fino a 200 dipendenti:

- fino a 50 dipendenti                      3 unità
- da 51 a 100 dipendenti                5 unità
- da 101 a 200 dipendenti               7 unità
- Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7, per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro.

### ESEMPIO

Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 3189 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato

- fino a 200                      7
- da 201 a 500                3

Totale seggi da assegnare 10

N° Dipendenti	Accordo quadro	Parastato
fino a 50	3	3
da 51 a 100	3	5
da 101 a 200	3	7
da 201 a 500	6	10
da 501 a 800	9	13
da 801 a 1100	12	16

da 1101 a 1400	15	19
da 1401 a 1700	18	22
da 1701 a 2000	21	25
da 2001 a 2300	24	28
da 2301 a 2600	27	31

## COMPARTO STATO

L'accordo integrativo stipulato il 21 settembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, in correlazione alle specifiche organizzative, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti; Direzioni Generali; Uffici Centrali di livello di Dirigente Generale).

In caso di pluralità di sedi o strutture periferiche le RSU sono costituite in tutte le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro.

Le strutture non sede di contrattazione integrativa costituiscono seggio elettorale e concorrono, nello specifico collegio elettorale territoriale di riferimento, ad eleggere le RSU dove previsto sulla base dei criteri sopra esposti.

Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS di categoria e l'Aran s'incontreranno per applicare la clausola di salvaguardia che prevede, in caso di amministrazioni soggette a processi di riordino di indire, in quelle realtà, nuove elezioni per adeguare le RSU alle esigenze di rappresentanza conseguenti ai nuovi assetti organizzativi.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti;
- cinque componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti;
- sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti
  
- b) Tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.
- c) Tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

## ESEMPIO

Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 2000 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato

- Da 101 a 200      7
- Da 201 a 500     3
- Da 501 a 800     3
- Da 801 a 1100    3
- Da 1101 a 1400   3
- Da 1401 a 1700 3
- Da 1701 a 2000 3
- Totale seggi da assegnare 25

### **IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI**

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:

\* l'assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;

\* la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la commissione elettorale. E' utile accertarsi che non vi siano copie delle chiavi del seggio elettorale, chiavi che nei giorni delle elezioni (alla chiusura del seggio) devono essere custodite, assieme all'urna dall'amministrazione in luogo non accessibile. In caso di mancanza di locale idoneo, potranno prendersi accordi, a cura dell'amministrazione, con le locali Prefetture;

\* la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, nastro adesivo per sigillare l'urna, ecc.). L'urna dovrebbe essere solida e capiente con una sola apertura verso l'alto; al termine di ogni giorno di votazione deve essere chiusa con apposito nastro adesivo trasparente e firmato dai componenti il seggio;

\* la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi; \* fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e distinti per sesso (il verbale elettorale prevede tale distinzione), distinti in relazione ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU, ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad esempio nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti, dipartimenti; nei

Ministeri dipartimenti; nel Parastato e nelle Aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli Enti Locali: per scuole, ecc).

Distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di collegi distinti.

\* Fornire alle commissioni elettorali copia di tutte le note di chiarimento inviate dall'Aran nonché gli accordi relativi alla costituzioni delle RSU;

\* designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai sensi dell'art. 19, parte seconda, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti.

Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa l'ammissibilità delle liste o compiti propri delle commissioni elettorali.

Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei componenti le RSU (fino a 200 dipendenti).

## **RACCOLTA DELLE FIRME**

### **DIPENDENTI SENZA DIRITTO DI VOTO E NON ELEGGIBILI**

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del accordo del 23 .luglio, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;

- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

## **DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO MA NON ELEGGIBILI**

- .- i presentatori della lista;
- i membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- gli scrutatori;
- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente documento;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

## **DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILI**

- a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza;
- b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'amministrazione di provenienza.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 3 ottobre 2007 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima sia pubblica e rappresentata dall'Aran. L'eccezione si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla prima e quindi è elettore passivo ed attivo.

I dipendenti in aspettativa .. o in distacco sindacale possono essere candidati nel posto di lavoro di provenienza.

## **CANDIDATURE**

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista, qualora ciò avvenisse, compete alla commissione elettorale richiedere all'interessato/a di optare per una lista, pena la nullità della candidatura.

A tale scopo è utile che le strutture verifichino anticipatamente le liste presentate, al fine di segnalare, se è il caso, alla commissione elettorale l'irregolarità.

La commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste - 18 ottobre - e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

## LISTE

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso. Ad esempio:  $3,4 = 3$ ;  $5,7 = 6$ .

Nel caso che la lista contenga un numero di candidati superiore a quello consentito, la commissione elettorale deve convocare il presentatore della lista per depennare i nominativi contenuti oltre il consentito, pena nullità della lista.

La firma dei candidati non è richiesta dal regolamento elettorale, tuttavia, per evitare doppie candidature è opportuno che il candidato apponga la sua firma negli appositi elenchi.

### Esempio Accordo quadro

– Numero dipendenti aventi diritto di voto	500
– Componenti RSU da eleggere	6
– Componenti lista massimo	8

### Esempio Autonomie Locali e Sanità

– Numero dipendenti aventi diritto di voto	500
– Componenti RSU da eleggere	12
– Componenti lista massimo	16

### Esempio Stato e Parastato

– Numero dipendenti aventi diritti al voto	50
– Componenti RSU da eleggere	10
– Componenti lista massimo	13

### SIGLA E SIMBOLO FP CGIL

La denominazione della sigla da riportare sulla scheda elettorale e per gli elenchi da affiggere nei seggi, deve essere uguale a quella riportata nelle tabelle allegato all'accordo del 7 agosto 1998: FP CGIL. Ciò vale anche per il simbolo da usare per tutto il territorio nazionale ed. ovviamente, per tutte le altre liste.

Denominazioni o simboli diversi non sono ammessi e comportano la nullità della lista.

### PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma. A tal fine è utile verificare eventuali irregolarità e segnalarle alla commissione elettorale.

Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme.

Si precisa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25).

Si potrebbe verificare il caso che il numero di firme raccolte sia superiore a quanto previsto, questo fatto non costituisce errore formale e non determina l'invalidazione della lista.

Può, al contrario, rappresentare una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste (fatto che va sempre controllato) e dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere le firme necessarie.

#### ESEMPI

- Dipendenti 1500	x 2% =	30 firme	
- Dipendenti 3750	x 1% =	38 firme	
- Dipendenti 21.000	x 1% =	210 firme	Necessarie 200
- Dipendenti 150	x 2% =	3 firme	
- Dipendenti 2200	x 1% =	22 firme	

Qualora le liste siano spedite tramite posta (circostanza da evitare se possibile), per individuare l'ordine di arrivo, si fa riferimento al protocollo dell'amministrazione o della commissione elettorale.

**LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 4 OTTOBRE E TERMINA IL 23 OTTOBRE..**

Le liste dei candidati vanno presentate entro l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

Fino all'insediamento della commissione elettorale (15 Ottobre ) ovvero della sua costituzione formale (18 ottobre), le liste vanno presentate all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla commissione elettorale.

Le amministrazioni, a loro volta, dovranno consegnare alle C.E le liste già pervenute.

**E' OPPORTUNO CHE LE LISTE DEI CANDIDATI SIANO PREDISPOSTE PER TEMPO E CONSEGNATE, DOPO LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE (CHE SI AVRA' CURA DI AVER GIA' ORGANIZZATO), ALL'UFFICIO COMPETENTE. INFATTI L'ORDINE NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTREBBE RISULTARE DECISIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI PARITA' DI VOTI E DI RESTI.**

Ogni lista ha un unico presentatore che può essere sia un dirigente sindacale dell'azienda o ente, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dalla OO.SS, ma in questo caso è necessario che la delega sia allegata alla lista. Il dirigente sindacale con qualifica dirigenziale può presentare la lista.

Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma secondo i modi di legge e garantisce dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori la lista. Nel caso che ciò non avvenga non si determina l'inammissibilità della lista, bensì la commissione elettorale sarà tenuta a chiederne la regolarizzazione, assegnando un breve tempo.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro.

Ad esempio: un componente il Direttivo Comprensoriale, può presentare la lista in un Comune, ed essere candidato nella ASL in quanto dipendente da questa.

Il presentatore della lista può essere un dipendente dell'area dirigenziale, a condizione che ricopra cariche sindacali all'interno dell'organizzazione di categoria del Comparto interessata alla presentazione della lista.

Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il presentatore della stessa può far parte della C.E.

### **LA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre e formalmente costituita entro il 18 ottobre..

I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l'amministrazione in cui si vota.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche assunti a tempo determinato.

Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente la commissione elettorale.

Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre (per le amministrazioni con più di 15 dipendenti), dovranno essere nominati componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del numero prescritto. Spetta all'amministrazione chiedere l'integrazione sino al raggiungimento dei tre componenti necessari.

I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:

- la CGIL indica il componente aggiuntivo e in caso di disaccordo con l'altra associazione(se, ad esempio, sono solo due le liste presentate) si procede ad un sorteggio;
- ha diritto di nominare il membro aggiuntivo l'organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
- ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, all'amministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni insedierà la commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista – ove dipendente – può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti di piccole dimensioni nulla osta affinché la composizione del seggio elettorale possa coincidere con la commissione elettorale.

Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es. Ministeri) il componente della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di diverso ufficio da quello dove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Qualora presso una sede RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente la commissione, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti. Quindi: in presenza di una sola lista, oppure in caso di presenza di una sola organizzazione sindacale presentatrice di lista, il presentatore può far parte della C.E. se dipendente della stessa amministrazione.

La C.E. dovrà decidere, per il giorno 23 ottobre, l'orario di chiusura della presentazione delle liste, dandone pubblico avviso mediante esposizione nell'albo dell'amministrazione ( bacheche).

Una volta insediatasi, la commissione dovrà eleggere il presidente la commissione.

In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni:

- la CGIL indica il presidente e in caso di disaccordo con l'altra associazione (si procede ad un sorteggio);
- ha diritto di nominare il presidente l'organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
- ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.

In caso di rilevazione di difetti formali, comprese le denominazioni non conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all'accordo del 7 agosto 1998, le commissioni potranno concedere un breve termine per la regolarizzazione degli errori.

I componenti delle Commissioni Elettorali, nonché i rappresentanti di lista e gli scrutatori, nell'assolvimento dei compiti loro assegnati sono da considerarsi in servizio.

### **ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLE VOTAZIONI**

Una volta insediata la commissione, questa ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano, nonché di ricevere dall'amministrazione quelle già presentate.

La commissione verifica:

- che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipendenti, e controlla che non siano state apposte doppie e plurime firme da parte della stessa persona su liste diverse. Si rammenta che l'autenticità delle firme è garantita dal presentatore della lista;
- che la firma del presentatore sia autentica secondo i modi di legge .;
- che il numero dei candidati non sia superiore di un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, considerando per difetto o per eccesso i decimali inferiori;
- che i candidati non siano in situazione di incompatibilità.

Acquisite le liste corredate dai relativi candidati, verificato che abbiano titolo ad essere ammesse alle elezioni (.invia sito nostra e arna") la C.E. provvederà a predisporre il fac-simile della scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte secondo l'ordine di presentazione.

Se le liste ( in tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, si procede al sorteggio, possibilmente alla presenza dei rappresentati di lista o degli scrutatori designati.

Il fac-simile di scheda dovrà essere consegnato all'amministrazione per la stampa delle stesse. E' necessario che le schede siano predisposte in modo tale da essere piegate in almeno due parti.

Il numero delle schede da stampare è rapportato al numero dei dipendenti aventi diritto al voto, maggiorate da un congruo numero, secondo quanto determinerà la C.E.

E' opportuno che le schede vengano stampate su un tipo di carta di colore scuro sul tipo di quelle che sono utilizzate per le elezioni generali.

**PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CHE OCCUPANO FINO A 200 DIPENDENTI, LE SCHEDE DOVRANNO RIPORTARE NOME E COGNOME DEL CANDIDATO.**

**PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CON PIU' DI 200 DIPENDENTI, DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN MANIFESTO RIPORTANTE LE LISTE E IL NOME E COGNOME DEI CANDIDATI, SEMPRE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, DA AFFIGGERE ALL'ENTRATA DEL SEGGIO.**

Anche in questo caso il numero dei manifesti va rapportato al numero dei seggi e dovranno essere affissi in un luogo visibile e adiacente il seggio oltre che nelle bacheche

Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data del voto (11 novembre).

## **RICORSI**

Compete esclusivamente alla C:E: la verifica del rispetto delle regole che presiedono la presentazione delle liste.

Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate, la commissione dovrà esaminarli e deciderli, anche a maggioranza, in merito, assegnando un breve arco di tempo per la correzione di errori puramente formali.

## **PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI**

Dopo la costituzione formale della commissione, la stessa acquisirà gli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e distinti anche per sesso.

Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato.

La C.E. procederà, quindi, ad individuare il luogo in cui si svolgono le operazioni di voto, da scegliere in accordo con l'amministrazione che ha l'obbligo di assegnare un locale idoneo tale da agevolare l'afflusso dei votanti.

In rapporto alle dimensioni, dell'articolazione dell'amministrazione, azienda o ente, la C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali. In tal caso è utile garantire la presenza di uno scrutatore designato dalla CGIL.

In tal caso si dovranno reperire dall'amministrazione i sotto elenchi che saranno in possesso di ogni seggio allestito.

Conseguentemente, il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alla firma delle schede elettorali.

I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia garantita e, inoltre, dovranno essere dotati di tutto il materiale necessario.

La commissione può predisporre una apposita modulistica che permetta di agevolare le operazioni di scrutinio da consegnare ai vari seggi.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto, potrebbe cambiare nel corso delle votazioni. In tal caso la C.E. provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma di una scheda aggiuntiva.

Nel caso invece, che il numero degli aventi diritto diminuisca a seguito, ad esempio di trasferimento, il Presidente del seggio dovrà provvedere a segnalare all'altro seggio il possibile nuovo votante.

Qualora un dipendente risulti inserito in un determinato elenco attribuito ad un seggio, ed esprima l'esigenza di votare in un altro, si dovrà depennare il nominativo dall'elenco del seggio e dall'elenco generale, ed inserirlo negli elenchi depositati presso il seggio in cui esprimerà il voto. Di tale operazione occorre dare riscontro nel verbale elettorale.

Nell'ipotesi in cui un dipendente non risulti in elenco, il presidente del seggio comunicherà alla C.E. (o provvede la commissione stessa) la necessità di integrare l'elenco con il nominativo mancante e riportando tale circostanza nel verbale.

Si consiglia di far stampare, a cura delle amministrazioni, dei "certificati elettorali", che l'elettore presenterà al seggio, fermo restando che il non possesso del certificato non può pregiudicare l'espressione del voto.

Il certificato elettorale dovrà contenere una parte da staccare.

### **Seggi volanti**

Il regolamento elettorale non fa espresso divieto all'allestimento di seggi volanti. Qualora la C.E. li abbia previsti considerando la peculiarità di un determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le modalità di voto indicate nel titolo apposito della presente guida, dovranno essere opportunamente modulate alla particolare tipologia del seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità delle operazioni e l'assoluta segretezza del voto.

## **NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

Le Organizzazioni sindacali che presentano liste elettorali, possono nominare degli scrutatori entro le 48 ore precedenti l'inizio delle votazioni (17 novembre).

Il numero degli scrutatori da nominare è rapportato al numero dei seggi che la C.E. avrà stabilito di istituire.

Il rappresentante della CGIL in seno alla commissione dovrà tempestivamente comunicare alla struttura territoriale il numero dei seggi organizzati.

## **OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO NEL SEGGO**

Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:

- che le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
- che i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti

nel seggio e visibili all'elettore. La presenza dei manifesti è obbligatoria per le amministrazioni con più di 200 dipendenti;

- verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto al seggio;
- procede all'apertura del plico contenente le schede, fornito dalla commissione elettorale. Le schede dovranno essere contate per verificare la corrispondenza con gli aventi diritto al voto, nonché se il numero aggiuntivo corrisponde a quello richiesto dalla C.E.;
- verifica che le schede riportano il nome e cognome del candidato per le amministrazioni fino a 200 dipendenti;
- verifica che le schede non contengano errori di trascrizione dei nominativi dei candidati e che non contengono segni o scritture indetificative;
- verifica che il luogo in cui l'elettore dovrà esprimere il voto sia idoneo a garantire la segretezza;
- verifica che il materiale occorrente sia disponibile;
- procede alla firma delle schede. In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli aventi diritto al voto nel seggio. Le schede sono firmate da almeno tre componenti il seggio, fatta eccezione per le ipotesi in cui la C.E sia inferiore a tre componenti

### **LE OPERAZIONI DI VOTO**

L'elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:

- mediante presentazione di un documento d'identità, comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali;
- mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio, ovvero da un altro elettore del medesimo seggio. In tal caso occorre darne notizia nel verbale;
- nel caso in cui l'elettore sbaglia nella votazione, gli dovrà essere consegnata un'altra scheda avendo cura di riportare la circostanza nel verbale;
- utilizzare, ove possibile, matite copiative;
- indicare agli elettori le modalità di espressione del voto.

### **ESPRESSIONE DEL VOTO**

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti – si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che è stampato sulla scheda.

### **SI PUO' ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA**

Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti – si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista.

### **SI PUO' ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE.**

L'elettore ricevuta la scheda e matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

L'elettore stesso, dopo aver votato, provvede a piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto.

Qualora ciò non avvenisse, il presidente del seggio o lo scrutatore, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e riportando la circostanza nel verbale.

Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore verificano, che la scheda sia la stessa consegnata all'elettore e che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, in ogni caso, possano portare al riconoscimento dell'elettore.

Prima di lasciare il seggio l'elettore sarà invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nell'elenco dei votanti in possesso del seggio.

Qualora il lavoratore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale.

L'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

## **CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

Qualora all'ora di prevista chiusura del seggio siano presenti ancora elettori, questi ultimi hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto, in ogni giorno previsto, le urne vanno chiuse e sigillate, includendo il verbale del seggio, e firmate dai componenti il seggio.

Le urne vanno custodite, a cura delle amministrazioni, in locali sicuri e non accessibili, in caso che ciò non fosse possibile, si potrà chiedere l'ausilio delle locali Prefetture.

## **COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DOPO IL VOTO**

### **LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

La C.E. potrà autorizzare l'apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio la sede di elezione di RSU.

Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero si trovano nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Le operazioni di scrutinio del giorno 22 Novembre 2007 sono pubbliche. La prima operazione da compiere consiste nel togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e loro corrispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;

- conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte. Per la nullità della scheda è utile rammentare che la norma generale precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

**In tutti i casi il voto è nullo se:**

- la scheda riporta la croce su più simboli;
- non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. (Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

**Si tenga conto che:**

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere riportate nel verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

## **QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI**

Le elezioni si svolgono nelle giornate del 19 -22 novembre 2007. in tutti i comparti.

Tali giornate non sono modificabili nemmeno nel caso in cui una delle giornate coincida con la festività del Santo patrono.

In tal caso la commissione elettorale potrà determinare una flessibilità dell'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura delle stesse

Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto. Qualora nella prima tornata di votazioni non si

raggiunga il quorum (si tiene conto del numero dei votanti), le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Se anche in questa seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, la procedura elettorale dovrà essere ripetuta entro i successivi 90 giorni.

#### ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto  $1250 : 2 = 625 + 1 = 626$

N° Dipendenti aventi diritto al voto  $278 : 2 = 139 + 1 = 140$

#### **DETERMINAZIONE DEL QUORUM PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI**

Si prendono in considerazione i voti complessivamente espressi, (incluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

Votanti 3.234

Voti Validi 3.213

Componenti RSU 42

QUORUM= votanti: componenti rsu

QUORUM= 3.234: 42 = 77

**PRIMA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER OGNI LISTA CON QUORUM PIENI**

Si individua il numero dei voti validi ( escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum.

CGIL	1848:77	24
CISL	715 : 77	9
UIL	310 : 77	4
X	180 : 77	2
Y	160 : 77	2

Voti validi 213

LISTE	CGIL	CISL	UIL	X	Y
VOTI VALIDI	1848	715	310	180	160
SEGGI OTTENUTI CON QUORUM PIENO	24	9	4	2	2
RESTI	0	22	2	26	6

### ASSEGNAZIONE DEI SEGGI RIMANENTI CON I RESTI

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista.

Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente.

Seggi da assegnare 1

CGIL	$24 \times 77 = 1848$	RESTO 0
CISL	$9 \times 77 = 715 - 693$	RESTO 22
UIL	$4 \times 77 = 310 - 308$	RESTO 2
X	$2 \times 77 = 180 - 154$	RESTO 26
Y	$2 \times 77 = 160 - 154$	RESTO 6

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso il seggio viene assegnato alla lista X.

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI**

Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti ( il quorum si calcola sui voti espressi, includendo dunque le schede bianche e nulle).

All'interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale l'ordine all'interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

### SANITA'- ENTI LOCALI

Dipendenti dell'amministrazione	1350			
Numero seggi da assegnare	21			
Votanti	1260			
Voti validi	1250			
Quorum	60,00 (1260: 21= 60,00)			
<b>VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE</b>				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	60,00	7	30
B	290	60,00	4	50
C	380	60,00	6	20
D	130	60,00	2	10

Sono assegnati 19 seggi su 21. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	7	1	8
B	4	1	5
C	6	0	6
D	2	0	2

## PARASTATO

Dipendenti dell'amministrazione	135			
Numero seggi da assegnare	7			
Votanti	130			
Voti validi	125			
Quorum	18,57 (130: 7 = 18,57)			
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	45	18,57	2	7,857
B	29	18,57	1	10,429
C	38	18,57	2	0,857
D	13	18,57	0	13

Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	2		2
B	1	1	2
C	2		2
D	0	1	1

## STATO

Dipendenti dell'amministrazione	1350			
Numero seggi da assegnare	19 (7+12)			
Voti validi	1250			
Votanti	1268			
Quorum	66,73 (1268 : 19 = 66,73)			
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	66,73	6	49,62
B	290	66,73	4	23
C	380	66,73	5	46,35
D	130	66,73	1	63,27

Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	6	1	7
B	4		4
C	5	1	6
D	1	1	2

Per l'attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle.

Per la determinazione del quorum si tiene conto del numero dei votanti (comprese schede bianche e nulle).

La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) trascrivendoli nell'apposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo l'ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.

Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico plico sigillato, il quale sarà consegnato all'amministrazione

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra l'amministrazione e la commissione.

La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche.

## **RICORSI ALLE COMMISSIONI ELETTORALI**

Le Organizzazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque i soggetti interessati, avranno a disposizione 5 giorni di tempo, a far data dalla affissione dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

Qualora non vengano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione ne dà atto nel verbale conclusivo allegato all'accordo quadro.

In caso contrario, la commissione elettorale dovrà esaminare i ricorsi entro 48 ore da quando li ha ricevuti, ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo per scritto al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della commissione e quello dei seggi, sarà trasmesso all'amministrazione, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che hanno partecipato al voto e alla RSU eletta. Tutto ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla compilazione finale del verbale.

## **RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI**

Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della commissione, al comitato dei garanti.

Questi possono essere formati fin da ora e sono insediati al livello provinciale presso il Ministero del lavoro.

I Comitati sono composti da un funzionario dell'amministrazione sede di RSU, dal Direttore o suo delegato dell'ufficio provinciale del lavoro, da "un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di lista ed interessata al ricorso".

Nella precedente tornata elettorale, alcune organizzazioni sindacali hanno interpretato la frase anzidetta nel senso che solo la lista che presenta il ricorso può designare il componente il comitato.

Appare evidente l'illogicità di tale interpretazione, in quanto il ricorso di una organizzazione comporta, inevitabilmente, riflessi per le altre organizzazioni che hanno tutto il diritto di far valere le loro ragioni in seno al comitato.

Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato investito.

In tutti i casi avverso a particolari gravi situazioni, e fermo restando le procedure indicate, la competenza per eventuali ricorsi è del Giudice del Lavoro.